

REGOLAMENTO

**PER L'ATTUAZIONE NEGLI ENTI LOCALI
DEL CONDONO PREVISTO DALLA LEGGE
FINANZIARIA 2003 (LEGGE 289/2002) –
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI – (I.C.I.).**

ART. 1

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica al seguente tributo:

- a) Imposta comunale sugli immobili;

ART. 2

Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nella materia di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

ART. 3

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro 30 giugno 2003, su modelli conformi all'allegato "A". La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare dev'essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.

ART. 4

Contenzioso

1. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso una procedura di accertamento d'ufficio, di liquidazione o, in sede giurisdizionale, un procedimento pendente, il comune attiva gli adempimenti necessari per l'immediata sospensione delle procedure e qualora il soggetto adempia agli obblighi, nei termini di cui al precedente art. 3 viene estinta ogni procedura in corso.

ART. 5

1. Il tributo dovuto ai sensi dell'articolo precedente è assolto mediante versamento in conto corrente n. 187245 intestato a "Concessione Bergamo I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – Via F.lli Calvi, 9 – 24122 BERGAMO".

ART. 6

1. Il presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Responsabile del Tributo è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, e anche a mezzo di internet.
3. Copia del regolamento è trasmessa:
 - a) alla commissione tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace, al tribunale di Bergamo ed alla corte di appello di Brescia;
 - b) gli iscritti negli albi o negli ordini di dottore commercialista, ragioniere, consulenza e rappresentanza tributaria, con uffici nel Comune e in quelli limitrofi;
 - c) alle organizzazioni di categoria degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
 - d) ai centri di assistenza fiscali.